

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 925)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 29 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1691)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 novembre 1969

Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo che il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di lire 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di lire 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.